



Commento alla modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) valida dal 1° marzo 2025 concernente la vaccinazione contro mpox (vaiolo delle scimmie)

In seguito al focolaio di mpox (vaiolo delle scimmie nell'essere umano) registrato nel maggio 2022, il 24 agosto 2022 il Consiglio federale ha deciso di procedere all'acquisto centralizzato del vaccino e di medicinali contro mpox. Nel contempo ha incaricato l'UFSP di avviare i lavori per l'assunzione dei costi del vaccino e dei medicinali da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

Il 24 aprile 2023 il Dipartimento federale dell'interno ha deciso di inserire, con effetto dal 1° gennaio 2024, l'obbligo d'assunzione dei costi per la vaccinazione contro mpox nell'articolo 12a dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre), subordinatamente all'onere della valutazione e per un periodo limitato fino al 31 dicembre 2024. Con effetto dal 1° gennaio 2025, la valutazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025. Per la vaccinazione, compreso il vaccino, è previsto un rimborso forfettario.

Attualmente in Svizzera vengono ancora segnalati casi isolati di mpox e la vaccinazione viene ancora richiesta sporadicamente. Le dosi di vaccino acquistate dalla Confederazione sono stoccate nei Cantoni e possono essere conservate ancora per diversi anni. L'importo forfettario per il vaccino, ossia il prezzo che la Confederazione corrisponde all'AOMS per il vaccino acquistato, è stato stabilito dal Consiglio federale il 15 dicembre 2023 e ammonta a 100 franchi per dose. Il vaccino disponibile in Svizzera è stato omologato da Swissmedic nel marzo 2024.

I seguenti fornitori di prestazioni, che soddisfano i requisiti della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), possono fatturare a carico dell'AOMS:

- i medici;
- gli ospedali;
- gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici.

La decisione sulle modalità di coinvolgimento dei fornitori di prestazioni nell'organizzare la vaccinazione è di competenza cantonale e può quindi variare da un Cantone all'altro.

La presente modifica dell'articolo 12a capoverso 1 lettera p OPre stralcia il presupposto del rimborso forfettario per la vaccinazione, compreso il vaccino. L'OPre disciplina ora direttamente quali costi per dose di vaccino vengono assunti dall'AOMS: si tratta del prezzo di consegna di 100 franchi deciso dal Consiglio federale per il vaccino acquistato. La remunerazione delle prestazioni mediche di vaccinazione si basa sulle tariffe applicabili (di norma TARMED) per la fatturazione di prestazioni mediche ambulatoriali.

La modifica riguarda quindi solo il tipo di remunerazione, e non l'obbligo d'assunzione dei costi per la vaccinazione contro mpox da parte dell'AOMS. Quest'ultimo è in vigore senza modifiche dal 1° gennaio 2024.